



# CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

## SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV. CIMITERIALI Ufficio RAGIONERIA

---

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 90 DEL 07-08-2018

Reg. generale n. 487 del 07-08-2018

---

<b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO E INVIO LISTA POSPA PER UN DIPENDENTE PER IL PERIODO 2008-2017. ACQUISTO ME.PA. E IMPEGNO DI SPESA.
---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con determinazione del Funzionario responsabile del Settore Affari generali n. 171/398 del 06/10/2008, la sig.ra XX, dipendente del Settore "Servizi alla persona" – Servizio "Casa di riposo", veniva dispensata dal servizio, a far tempo dal 7 ottobre 2008, per l'impossibilità della stessa di espletare le mansioni contrattualmente attribuite, a causa della malattia di cui la stessa soffriva, previa verifica, con deliberazione di Giunta comunale n. 78 in data 03/07/2008, dell'impossibilità di impiego della dipendente in altre posizioni compatibili all'interno di questo Ente;
- successivamente la sig.ra XX ha promosso una causa di merito avanti al Tribunale di Macerata, Sezione lavoro, rubricata al numero 1092/11, che si è conclusa con sentenza favorevole al Comune di Treia n. 375/14;
- con la deliberazione n. 31 in data 10/02/2016 la Giunta comunale di Treia si è costituita in giudizio nel ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Ancona, in funzione di Giudice del lavoro, proposto dall'ex dipendente;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello delle Marche – Sezione Lavoro n. 112/2017, pubbl. il 16/03/2017 RG n. 711/2015, con la quale:

*"A- la Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla il licenziamento intimato senza giustificato motivo il 6 ottobre 2008 (denominato dispensa dal servizio) ed ordina al Comune di Treia di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro a norma dell'art. 18 della legge 300/1970; condanna il Comune al risarcimento del danno, subito dal lavoratore in conseguenza del licenziamento invalido, mediante pagamento di indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto (detratto l'aliunde perceptum retributivo e fatte salve, in ogni caso, cinque mensilità irriducibili) dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo; condanna il Comune a*

*rimborsare alla controparte le spese del giudizio di primo grado in ragione di € 8.815,00 per compensi professionali oltre I.V.A., rimborso delle spese forfettarie al 15% (del compenso totale), esborsi e contributo alla cassa di previdenza forense e conferma nel resto la sentenza impugnata (ferma restando la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni ulteriori);*

*B- condanna il Comune a rimborsare alla controparte le spese di questo grado di giudizio in ragione di € 6.615,00 per compensi professionali oltre I.V.A., rimborso delle spese forfettarie al 15% (del compenso totale), esborsi e contributo alla cassa di previdenza forense”;*

CONSIDERATO che in esecuzione della citata sentenza della Corte d'Appello, divenuta definitiva, la sig.ra X.X. è stata reintegrata nel posto di lavoro a far data dal 1° ottobre 2017;

CONSIDERATO, inoltre, che occorre affidare il servizio di elaborazione, controllo e invio Lista Pospa (ex DMA) per il periodo 2008-2017 per la sig.ra X.X. reintegrata a lavoro;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;*

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n.

98/2011 (legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione del servizio in parola attraverso affidamento diretto mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, ed individuato nella ditta "Halley Informatica s.r.l." di Matelica (MC) l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, la quale propone il servizio di elaborazione, controllo e invio Lista Pospa (ex DMA) per il periodo 2008-2017 per la sig.ra X.X. reintegrata a lavoro ad un prezzo complessivo di € 1.120,00 + IVA 22%;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, attestata dal seguente documento unico di regolarità contributiva: prot. INAIL\_12076171 emesso in data 16/06/2018 con validità fino al 14/10/2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG: ZB9249C5A7);

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le nuove Linee Guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 28/02/2018, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto della Giunta;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

### **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione, alla ditta "Halley Informatica s.r.l." di Matelica (MC), il servizio in oggetto, la quale propone il servizio di elaborazione, controllo e invio Lista Pospa (ex DMA) per il periodo 2008-2017 per la sig.ra X.X. reintegrata a lavoro, comportante una spesa di € 1.120,00 + IVA 22% per totali € 1.366,40;
3. di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.366,40 al capitolo 110254 "*Spese di funzionamento settore contabilità e finanze (Prestazioni di servizi)*" del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
4. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente".-

\* \* \* \* \*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to ORAZI ELISABETTA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 07-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to ORAZI ELISABETTA

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 12-10-2018.

Treia, lì 27-09-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to Palmieri Liliana

---

E' copia conforme all'originale.

Treia, lì 27-09-2018

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE  
Palmieri Liliana

---